



PROTOCOLLO STRAORDINARIO DI SETTORE

In data 12 dicembre 2022 si sono incontrate Confesercenti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

PREMESSO CHE

Le Parti

- hanno convenuto sulla profondità e sulla pervasività degli impatti economici e sociali a carico del terziario di mercato di una fase - apertasi ai primi del 2020 ed ancora non conclusa - caratterizzata dalla pandemia e dalla riapertura di un teatro di guerra in Europa, dall'emergenza energia e dal ritorno dell'inflazione, dalle sfide della transizione digitale e della transizione ambientale;
- hanno, altresì, convenuto sul contributo reso alla coesione sociale ed alla competitività del terziario di mercato, nel contesto della fase sopra richiamata, dagli istituti del CCNL "Terziario Distribuzione e Servizi" (di seguito, CCNL TDS) da esse sottoscritto e dal concreto dispiegarsi delle loro relazioni sindacali, con particolare riferimento all'esperienza degli ammortizzatori sociali "emergenziali";
- hanno, ancora, convenuto - sulla scorta delle valutazioni sopra richiamate - sull'utilità di un comune programma d'azione volto a richiamare l'attenzione del Governo, all'avvio di una nuova legislatura, sul nesso tra innovazione ed incrementi di produttività del sistema dei servizi ed innovazione ed incrementi di produttività complessiva del sistema-Paese, con particolare riferimento al "cantiere" delle riforme e degli investimenti previsti nell'ambito del PNRR;
- hanno, altresì, convenuto sulla necessità di sostenere la contrattazione collettiva tra le Parti stipulanti quali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, altresì, sulla necessità di contrastare con adeguati interventi normativi e amministrativi la contrattazione delle organizzazioni minoritarie al fine di contrastare il *dumping* economico e normativo per i lavoratori e di favorire la leale concorrenza tra le imprese;
- hanno, infine, convenuto, sulla necessità di costruire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore per contribuire alla tenuta del loro potere d'acquisto.

Milano, 12 dicembre 2022

mgg

GP

1



Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le trattative per il rinnovo del CCNL TDS proseguiranno senza alcuna soluzione di continuità, in coerenza con le previsioni contenute nel presente accordo e con l'intento comune di trovare possibili soluzioni nell'arco del prossimo anno, secondo il calendario di incontri allegato al presente protocollo (*all. 1*), volte a giungere alla sottoscrizione dei nuovi CCNL.
2. Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà corrisposto un importo *una tantum* lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4.
3. L'importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate:
 - 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
 - 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

| LIVELLO | UT 1/1/2023 | UT 1/3/2023 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| QUADRI | € 347,22 | € 260,42 |
| I | € 312,78 | € 234,58 |
| II | € 270,56 | € 202,92 |
| III | € 231,25 | € 173,44 |
| IV | € 200,00 | € 150,00 |
| V | € 180,69 | € 135,52 |
| VI | € 162,22 | € 121,67 |
| VII | € 138,89 | € 104,17 |
| OPERATORI DI VENDITA | UT 1/1/2023 | UT 1/3/2023 |
| I categoria | € 188,79 | € 141,60 |
| II categoria | € 158,50 | € 118,88 |

4. Gli importi di cui sopra verranno erogati *pro quota* in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 - 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a

M. S. P. Bernoni

d. h. e. mgg
es *2*



retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

5. L'importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
6. Le Parti si danno atto, inoltre, che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

| LIVELLO | ACCONTO 1/4/2023 |
|-----------|---------------------|
| QUADRI | € 52,08 |
| I | € 46,92 |
| II | € 40,58 |
| III | € 34,69 |
| IV | € 30,00 |
| V | € 27,10 |
| VI | € 24,33 |
| VII | € 20,83 |

| OPERATORI DI VENDITA | ACCONTO 1/5/2023 |
|-------------------------|---------------------|
| I categoria | € 28,32 |
| II categoria | € 23,78 |

↓
[Signature]

[Signature] [Signature]

mgg

[Signature] 3

M. S. B. M. M.



- 7. Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell'art. 216 "Assorbimenti" del vigente CCNL TDS.
- 8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione degli importi di cui ai punti 2 e 6 avverrà con i criteri di proporzionalità.

L.c.s.

Confesercenti

M. S. Bernini

Filcams Cgil

Leopoldo Fiorucci *[Signature]*

Fisascat Cisl

Guerrino Davide *[Signature]*

Uiltucs

[Signature] *[Signature]*

M. S. Bernini



Allegato 1

- 30 gennaio 2023
- 28 febbraio 2023
- 30 marzo 2023
- 20 aprile 2023
- 5 giugno 2023

Mario Bonanno

